



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 55

Oggetto: Istituzione del Codice Tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per le spese di sanificazione 2021 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 33-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)**

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Ettore Pellizzari)**

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 33 – 2021

Oggetto: Istituzione del Codice Tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per le spese di sanificazione 2021 –

Si fa seguito alla Circolare LND n. 54 dell'11 novembre 2021, per comunicare che l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 64/E dello stesso 11 novembre 2021, ha istituito il **Codice Tributo** per consentire ai beneficiari l'utilizzo in compensazione, tramite Modello F 24, del credito d'imposta pari al 30% delle spese di sanificazione, sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione anti Covid-19.

Il Codice Tributo da utilizzare è: "6951" denominato "Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73" -

In sede di compilazione del modello di pagamento F 24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto Codice Tributo è esposto nella sezione "*Erario*", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a credito compensati*", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "*importi a debito versati*".

Nel campo "*anno di riferimento*" del Modello F 24 deve essere sempre indicato il valore "2021".

Si ricorda che, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2021, è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d'imposta nella misura del 100% del 30% delle spese sostenute, e che il credito d'imposta richiesto non può comunque eccedere il limite di 60.000,00 euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare del proprio credito d'imposta consultando il **cassetto fiscale** accessibile all'area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it.